

Funzionigramma Sicurezza e Salute sul Lavoro

I.C. "Rosetta Rossi" - Roma

(D.Lgs. 81/2008)

DATORE DI LAVORO

Ha la primaria responsabilità della sicurezza e salute dei lavoratori e degli studenti dell'IC e ha gli obblighi previsti dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 81/08:

Dirigente Scolastico

Dr.ssa Stella Fiorillo

- Valutare i rischi per la sicurezza e salute a cui sono soggetti i lavoratori e gli studenti redigendo il Documento Valutazione Rischi;
- Incaricare il RSPP e Medico competente;
- Designare gli addetti prevenzione incendi e primo soccorso;
- Individuare i preposti;
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente;
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/08;
- Nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

	<ul style="list-style-type: none"> • Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; • Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; • Organizzare la informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; • Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; • Consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08; • Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; • Convocare la riunione periodica di prevenzione; • Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; • Fornire al RSPP le informazioni previste dal D.Lgs. 81/08.
<p>MEDICO COMPETENTE</p> <p>Dr. Giovanni Peliti</p>	<p>Medico del lavoro incaricato dal Datore di lavoro per valutare i rischi per la salute dei lavoratori e definire il programma di sorveglianza sanitaria.</p> <p>Ha gli obblighi previsti dall'art. 25 del D.Lgs. 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Collaborare con il datore di lavoro e con il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso; • Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria; • Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; • Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

	<ul style="list-style-type: none"> • Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; • Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, rilasciargli copia della documentazione sanitaria; • Comunicare per iscritto, in occasione della riunione annuale di prevenzione, al Datore di lavoro, al RSPP, al RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; • Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.
<p>RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</p> <p>Dott.ssa Claudia Macaluso</p>	<p>Esperto incaricato dal Datore di lavoro per valutare i rischi per la sicurezza dei lavoratori e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione.</p> <p>Ha i compiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; • Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; • Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione annuale di prevenzione; • Fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza sul lavoro.
<p>ASPP Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione</p> <p>Prof.ssa Danila Ranieri</p>	<p>Nominato dal Datore di Lavoro, è una figura prevista dal D.Lgs. 81/08 (art.32), può essere interna o esterna e svolge attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali ai quali sono esposti o potrebbero essere esposti i lavoratori.</p> <p>In particolare, ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affiancare l'RSPP nello svolgimento delle attività che riguardano la salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro; • Coordinarsi sempre con l'RSPP, cui fa riferimento, dargli supporto e occuparsi di tutte le attività finalizzate a Individuare e prevenire i rischi per i lavoratori; • Individuare i fattori di rischio;

	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborare le misure preventive, protettive e di controllo; • Elaborare le procedure di sicurezza; • Frequentare obbligatoriamente specifici corsi di formazione ASPP; • Può essere esonerato dai corsi di formazione nel caso abbia conseguito specifiche lauree magistrali o specialistiche; • Non è obbligato a partecipare alle riunioni periodiche che si tengono, con cadenza minima di almeno una all'anno, tra datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente (quando è necessaria la sorveglianza sanitaria obbligatoria); • Il ruolo di ASPP è incompatibile con quello del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. <p>N.B.: gli A.S.P.P. non sono differenziati in base al plesso di appartenenza in quanto essi sono tenuti ad operare con riferimento all'intero Istituto</p>
<p>RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</p> <p>Ins. Mariarita Cimaglia</p>	<p>Lavoratore eletto dai lavoratori nell'ambito delle RSU oppure tramite assemblea democratica. Ha le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; • Essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'I.C.; • Essere consultato sulla designazione del RSPP, degli addetti prevenzione incendi e primo soccorso e del medico competente; • Essere consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori sulla sicurezza; • Ricevere le informazioni e la documentazione dell'I.C. inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; • Ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; • Ricevere una formazione adeguata; • Promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; • Formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; • Partecipare alla riunione annuale di prevenzione; • Fare proposte in merito alla attività di prevenzione; • Avvertire il Datore di lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;

- Fare eventualmente ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
- Disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81/08, contenuti in applicazioni informatiche;
- Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali;
- Su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, ricevere copia del documento di valutazione dei rischi.

PREPOSTI ai fini della sicurezza

- **Ins. Ombretta Bianchi**
- **Prof.ssa Barbara Marinari**
- **Ins. Teresa Russomando**
- **Ins. Barbara Bruni**

Hanno, ognuno per i propri ambiti di competenza, le seguenti responsabilità:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

	<ul style="list-style-type: none"> • in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; • frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Coordinatori emergenze	<p>Collaborano con il Dirigente e, in sostituzione di questi, sono unico punto di riferimento decisionale e di supervisione in caso di emergenza e/o urgenza nei plessi. I coordinatori di crisi hanno il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prendere i dovuti provvedimenti in caso di emergenza impartendo tutte le disposizioni necessarie in materia di sicurezza al fine di evitare ulteriori rischi e pericoli successivi per il personale ATA -Docenti e studenti; • Dare l'autorizzazione al segnale d'allarme e successivamente di rientro in classe; • Mantenere i contatti con le autorità esterne preposte in materia di Protezione Civile e sicurezza; • Coordinare le Squadre di emergenza (Primo soccorso - Antincendio) e verificare la correttezza delle procedure previste dal Piano di emergenza del plesso; • Relazionare al dirigente scolastico alla fine dell'emergenza.
SQUADRA ANTINCENDIO	<p>Sono individuati in ogni sede dell'IC dal Datore di lavoro e hanno i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intervenire, secondo la loro formazione e capacità, per spegnere un principio di incendio utilizzando esclusivamente gli estintori portatili e/o gli idranti presenti. In caso di incendio non più controllabile hanno il compito di avvertire immediatamente il Coordinatore delle emergenze ed attenersi alle disposizioni impartite e aiutare il personale e gli studenti presenti ad evacuare la sede; • Conoscere la collocazione dei sistemi di prevenzione incendi; • Collaborare alle attività di prevenzione incendi segnalando tempestivamente qualsiasi irregolarità o anomalia rilevata; • Tenere aggiornati i recapiti telefonici degli enti esterni.

SQUADRA PRIMO SOCCORSO	<p>Sono individuati in ogni sede dell'IC dal Datore di lavoro e hanno i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• In caso di infortunio avvertire il Coordinatore delle emergenze per l'eventuale chiamata di soccorso esterno, assistere l'infortunato e attendere l'arrivo dei soccorsi;• Aiutare i soccorsi esterni a raggiungere in fretta l'infortunato;• Controllare periodicamente la cassetta di pronto soccorso e mantenere in efficienza il pacchetto di medicazione segnalando immediatamente eventuali mancanze e/o scadenze del materiale di medicazione;• Relazionare per iscritto sul registro ogni intervento effettuato.
TUTTI I LAVORATORI Personale dell'I.C. e alunni/studenti in ambienti di laboratorio	<p>Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.</p> <p>In particolare, deve:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;• Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal dirigente e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;• Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;• Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;• Segnalare immediatamente al proprio Dirigente o Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;• Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal DVR secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria del Medico competente.

Referente scolastico per COVID-19

Attività preventiva e di gestione “Casi Covid-19”

Secondo le indicazioni operative, il responsabile scolastico per COVID-19 deve:

Attività preventiva

- conoscere le figure professionali del Dipartimento di Prevenzione che, in collegamento funzionale con i medici curanti di bambini e degli studenti (PLS e MMG), supportano la scuola e i medici curanti per le attività del protocollo e che si interfacciano per un contatto diretto anche con il dirigente scolastico e con il medico che ha in carico il paziente;
- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione.

Gestione casi COVID-19

- ricevere dagli operatori scolastici la segnalazione di un caso sintomatico di COVID-19;
- telefonare immediatamente ai genitori o al tutore legale dello studente nei casi di sospetto COVID-19 interni alla scuola (aumento della temperatura corporea o sintomo compatibile con il virus);
- ricevere le attestazioni di negativizzazione da personale e alunni.

Comitato anti COVID-19A

tale Comitato partecipano le seguenti figure dell'Organigramma d'Istituto e della Salute e Sicurezza sul Lavoro, ex D.Lgs. 81/2008:

Dirigente Scolastico dr.ssa Stella Fiorillo

RSPP Dott.ssa Claudia Macaluso

MC Dr. Giovanni Peliti

RLS Ins. Mariarita Cimaglia

D.S.G.A. Dott.ssa Maria Teresa Mazzilli

Referenti di plesso

- Ins. Ombretta Bianchi
- Prof.ssa Barbara Marinari
- Ins. Teresa Russomando
- Ins. Barbara Bruni

Il Comitato anti COVID-19 nasce per l'applicazione e la verifica del Protocollo COVID- 19. In merito al suddetto protocollo, il Medico Competente e l'RSPP collaborano con il Datore di Lavoro e l'RLS nell'applicazione e verifica di tutte le misure di regolamentazione legate all'emergenza COVID-19, con la partecipazione dei collaboratori del DS e del DSGA. L'obiettivo del Comitato è fornire indicazioni operative condivise finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Principali attività del Comitato:

- Applicazione e la verifica periodica del Protocollo COVID- 19;
- Informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in Istituto circa le disposizioni vigenti.